

ID: 65091



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO X

Prot. Nr. *161233*  
Prot. E. 33738/2017-16184/2017  
Allegati: 1

Roma,

Al Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per il sistema  
educativo di istruzione e di  
formazione  
Direzione generale per il  
personale scolastico

Al Ministero dell'Economia e delle  
Finanze  
Dipartimento  
dell'Amministrazione Generale  
del Personale e dei Servizi  
Direzione dei Sistemi  
Informativi e dell'Innovazione  
Ufficio IV – NOIPA

OGGETTO: CCNL Scuola 7 agosto 2014 sottoscritto ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge 23 gennaio 2014, n. 3, relativo al riconoscimento al personale ATA del Comparto Scuola dell'emolumento una-tantum avente carattere stipendiale.

Con nota n. 3775 del 27.1.2017, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha richiesto se sia possibile estendere ad un ulteriore contingente di personale l'emolumento una tantum previsto dall'art. 1 bis del D.L. 23.1.2014 n. 3 e disciplinato dall'apposito CCNL sottoscritto il 7.8.2014.

Come noto, l'intesa negoziale prevedeva - in luogo del recupero dell'assegno ordinario riconosciuto per la progressione economica interna alle aree ATA (erroneamente corrisposto dal MIUR, nonostante il divieto di cui al D.L. n. 78/2010) - il mantenimento delle somme percepite, ma al diverso titolo di un emolumento una tantum.

La richiesta di che trattasi scaturiva dalla necessità, ferma restando la copertura finanziaria quantificata in 38,87 milioni di euro in corrispondenza di 12.613 posizioni economiche di progressione, di includere anche un ulteriore contingente di personale, dapprima stimato in circa 5.000 unità, ridotto a 3.217 e successivamente a 2.828 unità.

Secondo il MIUR, detto personale non aveva percepito tale assegno a causa di ritardi degli Uffici scolastici regionali nella emanazione dei provvedimenti di riconoscimento delle posizioni economiche e nella conseguente segnalazione per il pagamento, attraverso i consueti flussi telematici centralizzati operati tra USR e NOI PA. Non rientrando tra i beneficiari e, quindi, tra i soggetti da sottoporre a recupero, costoro non sono divenuti destinatari dell'emolumento sostitutivo una tantum.

Codesta amministrazione propone l'inclusione di tale contingente evidenziando che la maggiore spesa in questione potrebbe risultare coperta nell'ambito dell'autorizzazione inizialmente reperita. Quanto precede, atteso che l'ente pagatore NOI PA (cfr. nota DGPS-UFF. V prot. 19162 del 13.7.2016) ha segnalato che, in applicazione del CCNL sopra citato, il pagamento dell'emolumento una tantum si è fermato a circa 10.114 unità - quindi 2.499 in meno rispetto alla platea preventivata. Pertanto, in caso di accoglimento della richiesta in parola, delle 2.828 unità residuerebbero 329 unità prive di una tantum ( $2.828 - 2.499 = 329$ ).

Sotto l'aspetto finanziario, codesta amministrazione ha evidenziato (cfr. nota DGPS-UFF. V prot. 26502 del 20.8.2015) che la spesa per le predette 329 posizioni economiche potrebbe risultare comunque coperta, atteso che la maggior parte delle posizioni escluse risulterebbero paramtrate al valore minimo (afférente la prima posizione).

Tale soluzione viene prospettata anche a tacitazione del contenzioso, che allo stato vedrebbe soccombente il MIUR ed il MEF, circa la disparità di trattamento a parità di mansioni svolte.

Al riguardo, questo Dipartimento ribadisce quanto rappresentato con nota n. 101823 del 30.12.2014 in relazione all'ambito soggettivo ed oggettivo di riferimento del D.L. n. 3/2014 e del susseguente CCNL 7.8.2014 sopra citati. Infatti, entrambi i provvedimenti sono finalizzati a non procedere a recuperi ed a riconoscere l'emolumento di che trattasi solo nei confronti di coloro che già ne erano stati destinatari, come chiaramente rilevato dalla relazione tecnica ed illustrativa dell'Aran allegata all'accordo, nonché dalla relazione di certificazione dell'intesa negoziale da parte della Corte dei Conti.

Come precisato nella predetta nota n. 101823/2014, anche la locuzione del testo contrattuale riportata all'art. 2, comma 2, del CCNL in questione, "percepita o da percepire dall'attribuzione giuridica della posizione economica fino al 31 agosto 2014" è riferita al periodo dal 1 febbraio 2014 al 31 agosto 2014, durante il quale, per effetto della disattivazione cautelativa della funzione di ordinazione della spesa per tutti i beneficiari, non si è comunque verificata l'indebita erogazione dei relativi emolumenti. Tali elementi si ricavano anche dalla relazione tecnica e dalle modalità di stima dell'onere.

In altri termini, non si ritiene che l'accordo sia finalizzato ad ampliare la platea dei destinatari.

Ciò posto, non appare assensibile la procedura di comunicare, attraverso il flusso centralizzato tra MIUR e NOI PA, nuove posizioni economiche, non oggetto di avvenuto pagamento, ancorché sospeso, e pertanto escluse dalle necessità di recupero e di compensazione nei termini finora descritti.

In relazione alle ulteriori altalenanti specifiche quantificazioni rappresentate dal MIUR, si evidenzia che la relazione tecnica alla specifica norma era stata elaborata da codesta amministrazione sulla base di un monitoraggio disposto presso gli USR indicando una numerosità di soggetti nei cui

confronti sarebbe stato necessario procedere ai recuperi, pari a 12.613, numerosità confermata da NOI PA con e-mail del 4.3.2014 (che si allega).

In ogni caso, in rapporto alla rilevazione effettuata da codesta amministrazione - basata sulle posizioni economiche riattivate dal 1.1.2015 - si ritiene che la stessa sia sottostimata in quanto non tiene conto del personale cessato, non pagato nel triennio di blocco preso in considerazione, che avrebbe titolo al riconoscimento dell'emolumento e che, entrando a far parte dell'eventuale flusso centralizzato telematico con NOI PA, farebbe aumentare la differenza, ora stimata in 329 unità, delle posizioni economiche da mettere a pagamento rispetto a quelle coperte dall'autorizzazione di spesa.

Inoltre, si evidenzia che la relazione tecnica stimava il fabbisogno di copertura finanziaria sulla base del valore delle posizioni economiche, prima e seconda, attribuite per profilo professionale, tenendo già conto della significativa incidenza della numerosità della prima (meno onerosa) posizione economica. Sotto l'aspetto del livello complessivo di spesa sembrerebbe necessario chiarire, da parte della Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione NOIPA (che ha fornito, con nota n. 5685/2015 del 8.4.2015, una differente rilevazione delle posizioni, 10.114 iscrizioni interessate al CCNL 2014, cui ha corrisposto una spesa complessiva lordo stato di euro 6.416.525,79) se il dato di spesa, di gran lunga inferiore alla spesa prevista di 38,87 milioni di euro e pertanto, prima facie, non contestualizzabile, sia da ritenersi aggiuntivo.

Da ultimo, con riferimento al contenzioso del quale si fa cenno rispetto ai temi testé descritti, che consiglierebbe il pagamento generalizzato dell'emolumento in parola, nel ricordare che l'ordinamento declama il principio del divieto di estensione del giudicato, si ritiene che codesta amministrazione possa riportare le argomentazioni sopra dedotte, a tutela delle ragioni datoriali.

In relazione a quanto precede, deve peraltro aggiungersi che, nell'ambito di tutte le pubbliche amministrazioni, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, ultimo periodo, del D.L. n.78/2010 ha comportato nel periodo 2010/2014 che, anche in corrispondenza dell'esercizio di funzioni più elevate, derivanti dalla progressione di carriera, non si procedesse, nelle ipotesi previste dalla legge, ad adeguare il trattamento economico (cd. promozioni bianche). Nello specifico, deve anche evidenziarsi che l'attribuzione della sola posizione giuridica, in disparte l'aspetto economico, consente, ad esempio, nel caso dell'assistente amministrativo, di essere scrutinabile ai fini dell'incarico di sostituzione del DSGA anche a livello provinciale e non solo di scuola ed in vista di successivi concorsi per i profili superiori a quello di appartenenza.

Il Ragioniere Generale dello Stato

